

SEZIONE TRASPARENZA

1. Introduzione

La presente Sezione ha la finalità di garantire da parte di questo Comune la piena attuazione del principio di trasparenza, definita dall'articolo 1 del D.Lgs.14/03/2013 n. 33, novellato dal D.Lgs. 15/05/2016 n. 97, come *“La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”*.

In via generale, occorre sottolineare che la trasparenza assolve ad una molteplicità di funzioni; infatti, oltre ad essere uno strumento per garantire un controllo sociale diffuso ed assicurare la conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi resi dalle pubbliche amministrazioni, assolve anche un'altra importantissima funzione: in quanto strumento volto alla promozione dell'integrità, allo sviluppo della cultura della legalità in funzione preventiva dei fenomeni corruttivi. Quindi gli obblighi di trasparenza sono correlati ai principi e alle norme di comportamento corretto nelle amministrazioni nella misura in cui il loro adempimento è volto alla rilevazione di ipotesi di cattiva gestione ed alla loro consequenziale eliminazione.

In relazione alla disciplina sugli obblighi di trasparenza il D.Lgs. n. 33/2013:

- Dispone la declinazione degli obblighi di trasparenza in apposita sezione del PTPC (art. 10)
- Prevede l'istituto dell'accesso civico (ridefinito “Accesso Civico Semplice”) inteso come il diritto di chiunque di ottenere i medesimi atti di cui sia stata omessa la pubblicazione e ottenerne appunto la pubblicazione
- Prevede l'istituto del c.d. Accesso Civico Generalizzato, consistente nel diritto di accesso da parte di chiunque *“accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto”* (art. 5 c. 2)

Alla luce di tali previsioni, nella presente sezione saranno riportate:

- in estrema sintesi le modalità organizzative con cui l'Amministrazione intende adempiere agli obblighi di pubblicazione;
- in maniera approfondita le modalità con cui l'Amministrazione dà attuazione al nuovo istituto dell'accesso civico cd “generalizzato”.

2 – Attuazione obblighi trasparenza

2.1 Obiettivi

Gli Organi di indirizzo politico-amministrativo definiscono nei documenti di indirizzo (sistemi di misurazione e valutazione della performance, PEG - piano della performance) gli obiettivi strategici in materia di trasparenza da raggiungere nell'arco del triennio. Tali obiettivi potranno essere aggiornati annualmente, tenuto anche conto delle indicazioni contenute nel monitoraggio svolto dall'OIV o Nucleo di valutazione sull'attuazione del Programma.

E' opportuno ricordare che la trasparenza dell'attività amministrativa è un obiettivo fondamentale dell'amministrazione comunale che deve essere perseguita dalla totalità degli uffici. Nei documenti di programmazione che sono stati approvati sono stati inseriti particolari obiettivi di trasparenza da

raggiungere. In particolare nel Documento Unico di Programmazione 2021 -2023 sono state inserite le seguenti azioni strategiche:

19.03.09.001 Adottare le misure necessarie per un più efficace processo di informatizzazione e trasparenza degli atti deliberativi.- Rispondere sempre più efficacemente alla richiesta di trasparenza dell'azione politica

Con azione operativa 001 Si adottino le misure necessarie per un più efficace processo di informatizzazione e trasparenza degli atti deliberativi.

19.03.09.006 Implementazione e rafforzamento procedimenti telematici. Revisione dei processi produttivi e documentali: dematerializzazione - Consentire ai cittadini di accedere in modo facile e immediato alle richieste.

Con azione operativa 001 Implementazione e rafforzamento procedimenti telematici. Revisione dei processi produttivi e documentali: dematerializzazione.

2.2 Obblighi di pubblicazione

I dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito informatico istituzionale dell'ente sono quelli già individuati nella Delibera ANAC n. 1310/2016 (ulteriormente e riepilogati nella tabella Allegato 4 al presente PTPCT): a fianco di ciascun adempimento sono stati riportati il responsabile della redazione del dato, il responsabile della pubblicazione, laddove non sia in modalità automatica, e la frequenza dell'aggiornamento dello stesso.

Per quanto concerne gli obblighi di pubblicazione relativi ai titolari di incarichi politici di cui all'art. 14 del D.Lgs n. 33/2013 nel 2017 è stato approvato un regolamento disciplinante le modalità di raccolta dei dati e delle dichiarazioni previste dal dettato normativo.

Per quanto concerne la possibilità di pubblicazione di dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligo di pubblicazione (art. 7 bis c.3 D.Lgs. n. 33/2013), questa amministrazione, in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali, tenuto conto delle informazioni raccolte dall'U.R.P. e dagli sportelli aperti al pubblico, delle richieste di conoscenza fatte pervenire dai portatori di interesse, da un'attenta analisi delle richieste di accesso agli atti, ai sensi della legge n. 241/1990, pervenute, ritiene allo stato attuale di pubblicare nella Sezione “Amministrazione Trasparente/Altri contenuti” del sito informatico istituzionale una Sottosezione di secondo livello “Dati ulteriori” per i seguenti documenti:

- gli adempimenti di pubblicità relativi alla rendicontazione del contributo del 5 per mille ex art. 8 D.Lgs. 11/2017,
- il Responsabile della protezione dei dati,
- il referto al controllo di Gestione,
- le spese di rappresentanza,
- gli accordi di transazione stipulati,

Inoltre si è ritenuto introdurre nella Sezione “Amministrazione Trasparente/Altri contenuti” i seguenti documenti per nel 2021:

- Fondi strutturali Europei – Pon 2014 – 2020 – Fers – Adattamento e adeguamento funzionale Spazi Scolastici per fronteggiare emergenza Covid – 1 sulla base del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca - Allegato XII del Reg. UE n. 1303/2013 “Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi” - Regolamento di esecuzione (UE) N. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e i comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati,

- Autorizzazioni – Paesaggistiche ex-art.146 comma 13 D.Lgs.n. 42/2004,

In particolare le deliberazioni degli organi di indirizzo politico, ferma restando la pubblicazione all'albo pretorio ai sensi di legge, saranno anche pubblicate in apposita sezione dedicata contenente lo storico delle deliberazioni, ferma restando la disciplina in materia di riservatezza dei dati personali e c.d. diritto all'oblio (non oltre un quinquennio dopo l'anno di pubblicazione).

Inoltre per la Sezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici” saranno pubblicati in apposita sottosezione dedicata anche i provvedimenti di importo inferiore a € 1.000, ferma restando la disciplina in materia di riservatezza dei dati personali e c.d. diritto all'oblio (non oltre un quinquennio dopo l'anno di pubblicazione).

In merito all'attuazione dell'istituto dell'accesso civico (semplice e generalizzato) si rimanda al prossimo paragrafo.

3 – Accesso Civico

3.1 Introduzione

Dal 23/12/2016 sono entrate in vigore le modifiche al decreto trasparenza introdotte dal D.Lgs. n. 97/2016: in particolare, all'istituto dell'accesso civico relativo ai dati che le PPAA devono pubblicare, è stato affiancato il c.d. accesso civico generalizzato, riguardante la possibilità di accedere a quei dati documenti o informazioni “ulteriori” rispetto a quelli oggetto di pubblicazione.

Con l'introduzione di tale istituto si è attuato pertanto *il rovesciamento della precedente prospettiva che comportava l'attivazione del diritto di accesso civico solo strumentalmente all'adempimento dell'obbligo di pubblicazione, in quanto ora è proprio la libertà di accedere ai dati e ai documenti, cui corrisponde una diversa versione dell'accesso civico, a divenire centrale nel nuovo sistema, in analogia agli ordinamenti aventi il Freedom of Information Act (FOIA), ove il diritto all'informazione è generalizzato e la regola generale è la trasparenza mentre la riservatezza e il segreto sono eccezioni.*

L'ANAC, con linee guida approvate con Delibera n. 1309 del 28/12/2016 d'intesa con il Garante della Privacy, ha definito l'ambito di attuazione e le indicazioni operative di tale istituto, con particolare riferimento alle esclusioni ed ai limiti di esercizio dello stesso. Per la medesima finalità è intervenuto il Dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare n.2/2017 e, con maggior dettaglio n. 1/2019, in cui vengono puntualizzate le modalità attuative dell'istituto.

3.2 Oggetto, finalità e modalità attuazione

Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 33/2013, chiunque ha il diritto di:

- (comma 1) - richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di obbligo di pubblicazione, nel caso questa sia stata omessa (accesso civico o accesso civico c.d. semplice)
- (comma 2) - accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto (accesso civico c.d. generalizzato)

Il diritto di accesso generalizzato, oltre che quello civico semplice, è riconosciuto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico come strumento di tutela dei diritti dei cittadini.

L'accesso civico (semplice e generalizzato) può essere esercitato da chiunque, indipendentemente dal fatto di essere cittadino Italiano o residente nel territorio dello Stato: l'attivazione del procedimento, la modulistica, l'iter e gli uffici coinvolti sono disciplinati nell'allegato 2A Elenco obblighi di pubblicazione al presente PTPCT e secondo quanto previsto nell'allegato 3 denominato "Modalità di attuazione dell'accesso civico".